

IPOTESI DI ACCORDO

Per il rinnovo del Contratto Provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese Edili e Affini della provincia di Ancona, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 maggio 2004

Ad Ancona il giorno 17 aprile 2007 presso la sede dell'Assindustria

tra

il Collegio dei Costruttori della provincia di Ancona aderente all'ANCE, rappresentata dal direttore del Collegio Luigi Giorgino e dai Sigg.ri Leonardo Bianchelli, Dario Bruni e Lucia Tacconi, con l'assistenza di Euro Marchetti, Paolo Centofanti e Stefano Sansonetti di Assindustria Ancona

e

la FILLEA – CGIL Provinciale rappresentata dal Sig. Silvio Torre, Renzo Nicolini, Tommaso Bisci;

la FILCA – CISL Provinciale rappresentata dal Sig. Leonardo Lenci, Luca Tassi;

la FENEAL – UIL provinciale rappresentata dal Sig. Luciano Fioretti, Cristian Fioretti;

e una delegazione dei lavoratori del settore composta dai Sigg.: Crudeli Stefano, Bertini Giacomo, Scortichini Silvano, ~~Baccari~~ Otello, Albanesi Giovanni

Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 20 maggio 2004, da valere per tutto il territorio della provincia di Ancona per le imprese del settore Industria che svolgono le lavorazioni elencate nello stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e per i lavoratori da esse dipendenti.

Premessa

Le parti confermano l'opportunità di dare attuazione ai confronti periodici stabiliti dal "sistema di informazioni" del vigente CCNL 20/05/2004 sulle materie e con i medesimi criteri dallo stesso definiti.

Durante gli incontri, da tenersi con cadenza quantomeno semestrale, si daranno informazioni relativamente:

- alla prevenzione degli infortuni;
- all'andamento dei livelli occupazionali;
- all'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito;
- alla attuazione delle norme sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94);
- alle lavorazioni affidate in appalto o subappalto ed al rispetto della normativa prevista dall'art. 14 del CCNL 20/05/2004.

Tutto ciò premesso, la parti stipulano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 del CCNL 20/05/2004, il seguente verbale di accordo che modifica per quanto richiamato il Contratto Collettivo Provinciale del 22.07.2003 scaduto il 31/12/2006.

FORMAZIONE PROFESSIONALE E MERCATO DEL LAVORO (ART. da definire)

Le parti considerano essenziale per il consolidamento del comparto delle costruzioni attivare interventi che favoriscano la trasparenza del mercato, l'efficienza e la produttività delle imprese, la flessibilità e qualificazione professionale del fattore lavoro.

Ferma restando la validità del sistema di informazioni quale definito nel CCNL edilizia industriale, le parti confermano altresì di mantenere aperto un tavolo paritetico provinciale per l'analisi del mercato del lavoro, che avrà sede presso il Collegio dei Costruttori Edili della provincia di Ancona e sarà composto dalle parti firmatarie del presente accordo (tre rappresentanti della Sezione Costruttori Edili e tre rappresentanti delle Organizzazioni provinciali sindacali di settore).

Gli incontri avranno l'obiettivo di individuare le iniziative più opportune per favorire la trasparenza del mercato del lavoro ed anche il contenimento dei fenomeni di abusivismo e lavoro irregolare, tramite un sistema di collaborazione ed informazione con le stazioni appaltanti, le autorità e gli enti preposti al rilascio di concessioni edilizie e/o autorizzazioni per l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura.

Con riferimento alla formazione professionale, le parti confermano il comune convincimento circa l'importanza della formazione professionale per i lavoratori operanti o da inserire nel settore.

via
severichini

27

AMBIENTE DI LAVORO E SICUREZZA (ex ART. 2)

Richiamando quanto sottoscritto in materia nell'ultimo Contratto Integrativo Provinciale, le parti ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza del lavoro e della prevenzione degli infortuni. In tal senso valuteranno la possibilità di adottare una politica attiva della sicurezza che attraverso specifiche iniziative possa consentire sia in ambito aziendale/cantiere sia in ambito territoriale l'attivazione di azioni concrete tese alla prevenzione degli infortuni e al miglioramento delle condizioni ambientali e lavorative.

AGSBL

25
26
27

GRANDI OPERE (Art. da definire)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 113 del vigente CCNL, le parti concordano di introdurre la procedura di cui al detto articolo nelle ipotesi di opere pubbliche di grandi dimensioni individuate ai sensi dell'art. 6 della L.236/93 e di importo di aggiudicazione complessivo pari o superiore a 50 milioni di euro seppur aventi incidenza nel solo ambito provinciale.

27

28

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (ex Art. 6)

In conformità agli accordi nazionali 20/05/2004 e 23/03/2006, l'elemento territoriale (brevemente indicato E.E.T.) è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 46 del CCNL 20/05/2004.

Nella determinazione dell'E.E.T. - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL 20/05/2004 - le parti tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Ancona, dell'andamento di settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori significativi:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti all'Assistedil della provincia di Ancona e monte salari relativo;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti dei lavori pubblici aggiudicati nella provincia dalle imprese locali;

1. figura

28

29

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia;
- numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti;
- numero di ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile;
- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità della provincia di Ancona.

*UIC
Sordani*

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'E.E.T. è determinato ogni anno nel mese di gennaio dell'anno successivo, nel rispetto del limite di cui all'accordo nazionale 23/03/2006.

La determinazione annuale del valore dell'E.E.T. sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi preferibilmente nel mese di gennaio di ciascun anno, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre - 30 settembre immediatamente precedente l'anno di erogazione con quelli del periodo 1° ottobre 2004 - 30 settembre 2006, che viene individuato dalle parti quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto, avendo le stesse rilevato i dati relativi a tale periodo preso a base di riferimento.

*ASB
Bub*

Per l'anno 2007 l'E.E.T. per gli operai e gli impiegati è stabilito in via presuntiva sulla base dei dati parziali relativi all'andamento del settore e delle linee tendenziali del medesimo, ed è erogato, a decorrere dal 1° gennaio 2007 nelle seguenti misure:

- 7% dei minimi di paga base (per gli operai) e di stipendio (per gli impiegati) in vigore al 1° gennaio 2007;

quanto sopra viene riconosciuto in via eccezionale ed in considerazione delle specificità verificatesi nei rinnovi contrattuali precedenti al presente.

Gli importi dell'E.E.T. spettanti per il periodo 1° gennaio 2007 - 30 aprile 2007 saranno erogati come arretrati dell'elemento variabile in due tranches di pari importo da corrispondersi con la retribuzione relativa al mese di maggio 2007 e di giugno 2007:

*ASB
Bub*

	Arretrati maggio 2007		Arretrati giugno 2007	
	Importo mensile	Importo orario	Importo mensile	Importo orario
Quadri e Impiegati di 1 ^a super	176,22		176,22	
Impiegati di 1 ^a	158,60		158,60	
Impiegati di 2 ^a	132,16		132,16	
Impiegati di 4° livello - Operaio di 4° livello	123,36	0,71	123,36	0,71
Impiegati di 3 ^a - Operaio specializzato	114,54	0,66	114,54	0,66
Impiegati di 4 ^a - Operaio qualificato	103,09	0,60	103,09	0,60
Impiegati di 4 ^a primo impiego - Manovale specializzato o operaio comune	88,11	0,51	88,11	0,51
Custodi, portinai, guardiani e fattorini		0,46		0,46
Custodi, portinai, guardiani e fattorini con alloggio		0,41		0,41

L. furio

*ASB
Bub*

Nel corso del sopra menzionato incontro le parti, durante la vigenza del presente contratto, effettueranno una verifica dell'andamento tendenziale degli indicatori sopra riportati, al fine della conferma o variazione della misura dell'E.E.T. anche in rapporto ai citati parametri.

Le parti si danno atto che la struttura dell'E.E.T. è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25/3/1997 n. 67 convertito nella legge 23/5/1997 n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale, anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività.

MISURA DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (ex Art. 7)

La misura dell'E.E.T., fatte salve le verifiche previste dal precedente articolo, viene determinata in base alle tabelle sotto riportate

Seo

AGB

Tabella A Operai – Importo orario E.E.T	
	dal 1° maggio 2007 Euro
Operaio di 4° livello	0,36
Operaio specializzato	0,33
Operaio qualificato	0,30
Manovale specializzato o operaio comune	0,25
Custodi, portinai, guardiani e fattorini	0,23
Custodi, portinai, guardiani e fattorini con alloggio	0,20

5

A

5

5

Tabella B Quadri e Impiegati – Importo mensile E.E.T	
	dal 1° maggio 2007 Euro
Quadri e Impiegati di 1 ^a super	88,11
Impiegati di 1 ^a	79,30
Impiegati di 2 ^a	66,08
Impiegati di 4° livello	61,68
Impiegati di 3 ^a	57,27
Impiegati di 4 ^a	51,54
Impiegati di 4 ^a primo impiego	44,06

4

4

INDENNITÀ TERRITORIALE E PREMIO DI PRODUZIONE (Art. 7 bis)

In conformità alle previsioni contenute nell'Accordo 23 marzo 2006, dal 1° maggio 2007 gli importi dell'E.E.T. già erogati in forza dei precedenti accordi nella misura del 14% dei minimi di paga base e stipendio in vigore al luglio 2003, saranno conglobati nella Indennità Territoriale di Settore per gli operai e nel Premio di produzione per gli impiegati.

A seguito di quanto sopra, gli importi della indennità territoriale di settore e del premio di produzione sono pari alle cifre di seguito riportate:

*via
severini*

AG Pbr

Tabella C Operai – Importo orario indennità territoriale di settore	
	Euro
Operaio di 4° livello	1,17
Operaio specializzato	1,09
Operaio qualificato	0,99
Manovale specializzato o operaio comune	0,85
Custodi, portinai, guardiani e fattorini	0,76
Custodi, portinai, guardiani e fattorini con alloggio	0,67

Handwritten signature and initials on the right side of Table C.

Handwritten signature on the left side of Table D.

Handwritten signature on the left side of Table D.

Tabella D Impiegati – Importo mensile premio di produzione	
	Euro
Quadri e Impiegati di 1 ^a super	290,83
Impiegati di 1 ^a	267,15
Impiegati di 2 ^a	221,52
Impiegati di 4° livello	198,98
Impiegati di 3 ^a	182,90
Impiegati di 4 ^a	165,11
Impiegati di 4 ^a primo impiego	142,13

Handwritten signature and initials on the right side of Table D.

Handwritten signature on the left side of the page.

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA (ex ART.14)

Considerato il saldo attivo registrato dal fondo dell'Anzianità Professionale Edile, con decorrenza 01.04.2007 l'aliquota contributiva passerà dal 4,15% al 3,65%. Le conseguenze di tale sconto contributivo ai fini dell'andamento della gestione saranno comunque monitorate in appositi incontri.

PREMIO DI PENSIONAMENTO (Art. da definire)

Preso atto della definitiva entrata in vigore della normativa relativa alla previdenza complementare a far data dal 01.01.2007, il premio di pensionamento erogato dal fondo APES, già prorogato con l'Accordo del 23.09.2005, sarà riconosciuto eccezionalmente fino alla data del **31.12.2006**.
L'utilizzo del fondo residuo dell'APES verrà deciso dal Comitato di gestione della Cassa Edile

PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI (ex ART.22)

Le parti si impegnano a costituire una commissione tecnica paritetica con il compito di rivisitare le prestazioni extracontrattuali ed elaborare proposte, compatibili con le risorse disponibili e con le indicazioni nazionali, finalizzate all'adeguamento delle stesse alle esigenze dei lavoratori iscritti.

TRASFERTA (ex Art. 13)

Le parti concordano di modificare l'art. 13 del CCIP del 22.07.2003 ("TRASFERTA") come segue:
"In applicazione del 2° comma dell'art. 21 - lettera a) Norme Generali del CCNL vigente - le parti stabiliscono che la diaria del 10% ivi prevista compete agli operai comandati a prestare servizio oltre 25 km dal confine territoriale del Comune in cui sono stati assunti.

Tale diaria non compete all'operaio comandato a prestare servizio oltre 25 km dal confine del Comune di assunzione, quando la distanza tra il suo domicilio e il luogo dove è stato comandato a lavorare è inferiore alla distanza intercorrente tra il suo domicilio ed una qualsiasi altra località per la quale, ai sensi delle norme precedenti, detta diaria non gli competerebbe.

Tale diaria non compete altresì all'operaio comandato a prestare servizio oltre i 25 km e fino a 35 km dal confine del Comune di assunzione, qualora l'azienda provveda direttamente al trasporto del lavoratore con mezzi propri.

Trattamenti economici giornalieri di miglior favore, corrisposti anche con il sistema forfetario, a qualsiasi titolo, presso le aziende si intendono sostitutivi a tutti gli effetti della presente disciplina."

INDENNITÀ DI TRASPORTO (ex Art. 10)

Le parti concordano che dal 01/05/2007 l'indennità di trasporto in ambito comunale sarà pari a € 1,00 e che l'indennità di trasporto oltre l'ambito comunale sarà pari a € 1,50.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE (Art. da definire)

Le parti riconfermano la validità di quanto previsto dall'Accordo Nazionale del 10.09.2003 e successive intese in materia e, in considerazione dell'attuazione della riforma della previdenza

Scorichini
A. B. B.
A.
f. juu

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Handwritten signatures at the bottom of the page.

complementare, convengono di monitorare l'andamento delle adesioni del personale operaio alla previdenza complementare di origine contrattuale al fine di valutare la possibile adozione di forme di copertura mutualistica secondo quanto previsto nei richiamati accordi.

DECORRENZA E DURATA (ex art.29)

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica per il tutto il territorio della provincia di Ancona a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2010. Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un anno e così di seguito.


Uil
Scotichini

TESTO CONTRATTUALE


I contenuti della contrattazione integrativa succedutasi ed oggi vigente confluiranno in un unico testo contrattuale che verrà realizzato, a cura delle parti sottoscritte, entro il corrente anno.

Letto, confermato e sottoscritto.


Per il Collegio Costruttori




Per l'Assindustria




Per la FILLEA - CGIL




Per la FILCA - CISL



Per la FENEAL - UIL



Per la Delegazione dei Lavoratori




DICHIARAZIONE CONGIUNTA

E' noto che le imprese edili sono caratterizzate da una forte presenza di lavoratori stranieri, spesso carenti di specifica preparazione professionale e di adeguata cultura in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché privi di adeguato livello di conoscenza della lingua italiana e, in particolare, della terminologia di cantiere.

Le imprese sono quindi chiamate ad un notevole sforzo di realizzare efficaci iniziative di informazione e formazione di detti lavoratori in quanto si trovano a dover superare notevoli ostacoli culturali e linguistici, con conseguente aggravio di oneri.

Sulla base di tali considerazioni, le Rappresentanze Datoriali si sentono impegnate all'apertura di un tavolo di confronto con la Regione Marche affinché la stessa deliberi la destinazione di apposite risorse per sostenere le iniziative tese ad affrontare le problematiche legate alla presenza di lavoratori stranieri.

Le Organizzazioni Sindacali forniranno il loro sostegno a quelle richieste che potranno tradursi in benefici per le imprese e per gli stessi lavoratori immigrati e che coinvolgano gli Enti Paritetici previsti per il settore dal C.C.N.L.



v.12
Scatini